 Documento	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	Data 14/10/2020	Revisione 3

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto – Rev. 3



Responsabilità	Settore	Nominativo	Firma	Data/Rev.
Emesso da:	DL	Dott. Alberto Banci		Rev. 3 14/10/20
Verificato da:	RSPP	Ing. Valerio Orzalesi		
In collaborazione con i Medici Competenti	MC Coordinatore	Dott. Luciano Bandoni		
	MC	Dott. Edoardo Vaghetti		

TABELLA DELLE REVISIONI


REVISIONE		NATURA DELLE MODIFICHE APPORTATE	PARTI INTERESSATE	
N.	DATA		SEZ.	PAG.
0	24/03/2020	OdS 133/2020: adozione Protocollo condiviso del 14 marzo 2020 e Protocollo Trasporti e Logistica del 20 Marzo 2020	13 pagine + allegati	
1	28/04/2020	OdS 192 e 199/2020: Adozione Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e Protocollo trasporti e logistica suddetto	18 pag + allegati Ods 192/2020 e 7 pag + allegati OdS 199/2020	
2	01.10.2020	Aggiornamento OdS 397 e 405: Adozione Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 e Protocollo trasporti e logistica del 31 agosto 2020 e DPCM 7 settembre	17 pagine compresa la presente	
3	14/10/2020	Applicazione DPCM 13 ottobre 2020	(1)	

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

Al fine di incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, l'azienda assume il presente protocollo aziendale in attuazione:

- dell'Avviso Comune del 13 marzo 2020 sottoscritto da ANAV-ASSTRA-AGENS e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FAISA-CISAL, UGL-FNA;
- del Protocollo nazionale sottoscritto da Confindustria e dalle OOSS Confederali, su invito del Governo, in data 14 marzo 2020, così come modificato il 24 aprile 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Toscana – n° 47 del 02 maggio 2020;
- delle “Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro” di cui all'allegato 5) dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Toscana – n° 60 del 27 maggio 2020;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Toscana – n° 62 del 08 giugno 2020
- del DPCM 11 giugno 2020;
- del Protocollo per il settore dei trasporti e della logistica condiviso con il Ministero dei trasporti in data 20 marzo 2020, allegato 14) al DPCM del 11 giugno 2020;
- del DPCM 14 luglio 2020;
- delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regione e delle Province autonome dell'14 luglio 2020” di cui all'allegato 1) al DPCM del 14 luglio 2020 – scheda tecnica: uffici aperti al pubblico;
- delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” di cui all'allegato 2) al DPCM 14 luglio 2020
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Toscana – n° 74 del 16 luglio 2020; Allegato 1 – Linee guida;
- Del DPCM 7 agosto 2020;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 4 settembre 2020
- Del DPCM del 7 settembre 2020
- Dell'Ordinanza n. 85 della regione Toscana del 9 settembre 2020
- Del DL 125 del 7 settembre
- Dell'Ordinanza Regione Toscana n. 90/2020;
- Del DPCM del 13 ottobre 2020
- degli esiti della collaborazione dei medici competenti.

Attraverso l'adozione e aggiornamento del presente protocollo, l'azienda fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio, del necessario distanziamento interpersonale e della necessaria frequente igienizzazione delle mani e fornisce altresì una comunicazione adeguata agli utenti del servizio di trasporto e ai terzi che entrino in contatto con l'azienda riguardo alle regole di comportamento generale da osservare.

 <i>Documento</i>	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Data</i> 14/10/2020	<i>Revisione</i> 3

Costituiscono parte integrante del presente documento gli Ordini di Servizio ed Informative complementari al protocollo stesso, emanati dall'Azienda relativamente alla gestione per contrastare l'epidemia di COVID-19.


L'Azienda intende adoperarsi per tutelare la salute di tutti i lavoratori dipendenti ed esterni operanti nei propri luoghi di lavoro e sui mezzi di trasporto, affrontando un'epidemia dagli aspetti sanitari ancora incerti.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "COVID-19" (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata). I sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie, parosmia. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. La maggior parte delle persone (circa l'80%) guarisce dalla malattia senza bisogno di cure speciali. Circa 1 persona su 6 con COVID-19 si ammala gravemente e sviluppa difficoltà respiratorie. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete, malattie cardiovascolari e respiratorie. È un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria di contagio sono l'emissione di secrezioni respiratorie e salivari in forma di goccioline, (droplet) espulse quando si parla oppure si starnutisce o si tossisce, che rimangono sospese nell'aria a seconda del diametro delle stesse. Tale fenomeno può contaminare la persona vicina se la distanza è inferiore al metro e ottanta oppure possono contaminare superfici e oggetti posti nelle immediate vicinanze del fenomeno. Maggiore è la concitazione e il tono della voce con cui si parla e maggiore sarà tale emissione. L'indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca oltre a proteggerci, limita questa emissione costituendo la stessa un mezzo di contenimento e riduce così il rischio di contagio per le altre persone vicine.

- Le mani poste a contatto con oggetti contaminati, se non ancora igienizzate possono fare da veicolo al contagio al momento che esse vanno a contatto con naso, bocca e occhi o il viso in generale.


Per tale motivo è necessario disinfettare le superfici e igienizzarsi frequentemente le mani (lavaggio accurato e prolungato con sapone oppure, in mancanza, usando il gel in dotazione o presente presso le varie sedi lavorative).

Considerato quanto premesso, l'Azienda adotta un codice comportamentale obbligatorio per tutti, che si integra con le misure igienico-sanitarie contenute nei decreti vigenti e nelle linee guida pubblicate.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

Misure di precauzione

1. **Informazione**
2. **Comunicazione all'utenza del servizio di trasporto**
3. **Modalità di ingresso in azienda**
4. **Modalità di accesso dei fornitori esterni**
5. **Pulizia e sanificazione in azienda**
6. **Precauzioni igieniche personali**
7. **Dispositivi di protezione individuale**
8. **Gestione spazi comuni**
9. **Organizzazione aziendale**
10. **Gestione entrata e uscita dei dipendenti**
11. **Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione**
12. **Gestione di una persona sintomatica in azienda**
13. **Sorveglianza sanitaria / medico competente**
14. **Aggiornamento del protocollo aziendale di regolamentazione**

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>


1. INFORMAZIONE

L'azienda informa i lavoratori e i visitatori esterni (imprese di pulizie, ditte di servizi in genere, imprese di manutenzione, clienti e fornitori in genere...ecc.) tramite appositi Ordini di servizio, portale del dipendente, avvisi sul sito aziendale e in loco (provvedendo all'affissione di appositi avvisi all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali) relativamente a:

- obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) e altri sintomi influenzali (tosse, mal di gola,.. ecc) e di chiamare telefonicamente il proprio medico di famiglia e l'Autorità sanitaria; tale obbligo si estende a tutti i soggetti positivi asintomatici posti in quarantena e a chi si trova in isolamento fiduciario/quarantena.
- consapevolezza e accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda, dovendolo altresì tempestivamente dichiarare, qualora, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di rischio (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc) in presenza delle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- obbligo per i lavoratori dell'azienda, per i dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e per i visitatori esterni di informare tempestivamente e responsabilmente, a seconda dei casi, il datore di lavoro o un responsabile aziendale della presenza di qualsiasi sintomo riferibile alla infezione da COVID-19 durante l'espletamento della prestazione lavorativa o la visita in azienda, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- impegno dei lavoratori dell'azienda, dei dipendenti di imprese appaltatrici che operano presso l'azienda e dei visitatori esterni a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro o responsabile aziendale nel fare accesso in azienda e a bordo dei mezzi di trasporto (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene e rispettosi di quanto previsto dagli allegati 15 e 16 al DPCM 7 settembre 2020 e dall'Allegato 12 al DPCM del 7 agosto 2020 "Protocollo condiviso 24 aprile 2020").

In questo contesto, l'azienda prevede l'obbligo a carico dei lavoratori relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, ecc.).

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi, in particolare sul corretto utilizzo dei DPI, al rispetto della distanza di sicurezza, all'igienizzazione delle mani esponendo la segnaletica opportuna in ogni servizio igienico, alle modalità di comportamento per i rientri dall'estero/da zone a rischio epidemiologico, da quarantena/isolamento fiduciario oppure da stati di positività al Covid 19. Ciò per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

2. COMUNICAZIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

L'Azienda adotta sistemi di informazione e divulgazione, relativi alle regole comportamentali che l'utenza del servizio di trasporto pubblico, ai sensi delle "Linee guida" citate in premessa, è obbligata a tenere a bordo degli autobus e negli stessi luoghi di transito (obbligo di indossare la mascherina durante il viaggio, di mantenere il necessario distanziamento interpersonale a bordo dell'autobus rispetto agli altri passeggeri e al conducente, luoghi di attesa, nelle stazioni/capolinea, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto medesimo, ecc).

I passeggeri, informati delle regole di comportamento generale devono aver piena consapevolezza dell'obbligo di osservarle con senso di responsabilità a tutela della salute propria e del prossimo al fine di evitare le relative conseguenze e sanzioni da parte delle Autorità competenti.


La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane, infatti, un punto essenziale per garantire il distanziamento interpersonale, il corretto uso delle mascherine, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio.

L'Azienda, al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione, ridurrà la distanza interpersonale di un metro per ottenere un maggiore indice di riempimento dei mezzi in aderenza all'allegato 15 al DPCM del 7 settembre 2020 che ha innalzato la capienza fino all'80 % di quella ammessa al netto della parte di pavimentazione interclusa da catenelle bianche e rosse presso il posto guida, tuttora inaccessibile a chiunque, se non all'autista del mezzo. Tale possibilità è ammessa a condizione che venga attivata la ventilazione attivando l'impianto di climatizzazione eliminando la funzione di ricircolo e qualora le condizioni meteo lo permettano, può risultare anche utile aprire tutti i finestrini e le botole del tetto per aumentare ulteriormente il livello di ricambio dell'aria indoor. Per questa operazione correlata alla ventilazione e ai ricambi di aria è stato dato incarico al personale in servizio che dovrà poi curare la relativa chiusura al momento del rilascio del veicolo allo stallo di sosta. Inoltre, il personale in servizio, quando le condizioni meteorologiche esterne, di traffico e di esercizio lo consentano, dovrà prolungare di qualche attimo, prima della ripartenza, i tempi di apertura delle porte sia alle fermate che ai capilinea in modo da favorire il ricambio aria.

In caso di deroga al rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, prevista dalle norme, deve essere portato a conoscenza dell'utenza le misure da attuare parallelamente, ovvero: indossare la mascherina di protezione, garantire un numero sufficiente di ricambi aria tramite la ventilazione naturale e/o forzata.

Segnalare all'utenza che la vendita a bordo dei biglietti è sospesa e che dovranno essere privilegiate forme di acquisto dei biglietti facendo uso, laddove previsti, dei sistemi di acquisto telematici.

La verifica dei titoli di viaggio è ammessa sia a terra che a bordo.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

3. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA

In attuazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale – Regione Toscana – n° 47 del 02 maggio 2020 ed dell'Allegato A – Linee di indirizzo e ai successive modifiche/integrazioni, l'azienda è attiva per assicurare la verifica quotidiana dell'assenza di febbre, prima dell'accesso agli ambienti e ai locali aziendali, mediante dichiarazione sostitutiva – una tantum – con la quale il dipendente si assume la responsabilità di misurarsi autonomamente la temperatura corporea (All 4a autocertificazione dipendenti misurazione temperatura corporea)

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate - non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

In caso di rifiuto di rendere la dichiarazione con l'impegno alla misurazione autonoma della temperatura, non sarà consentito l'accesso del dipendente agli ambienti e ai locali aziendali.

In aggiunta, ma non in sostituzione della necessaria misurazione della temperatura fatta da ciascuno prima di entrare in azienda, è effettuata a campione, presso le principali sedi aziendali, una misurazione diretta della temperatura corporea di tutti coloro che fanno ingresso in azienda.


In caso di temperatura superiore ai 37,5°C o di sintomi influenzali che si manifestino durante l'orario di lavoro o comunque all'interno dei locali e degli spazi aziendali, si applicano le disposizioni riportate al successivo punto 12 (Gestione di una persona sintomatica in azienda) del presente protocollo.

La rilevazione delle informazioni sullo stato di salute e sulla temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente.

A tal fine l'azienda può provvedere in particolare a:

- rilevare ma non registrare il dato sulla temperatura acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;
- fornire anche oralmente l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- applicare le misure di sicurezza e organizzative adottate per proteggere i dati GDPR (General Data Protection Regulation -Regolamento UE in vigore dal 25 maggio 2018);
- assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore;
- raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19.

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" dei tamponi secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza (Come da OdS. n. 161 del 9 aprile 2020).

 <i>Documento</i>	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Data</i> 14/10/2020	<i>Revisione</i> 3

4. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti l'azienda si impegna a comunicare ai propri fornitori, preventivamente e comunque prima dell'ingresso in azienda, eventuali procedure, percorsi e tempistiche di accesso adottate in funzione del servizio/fornitura richiesto. Nel contesto aziendale, quale che sia la circostanza, i fornitori saranno tenuti ad adottare i seguenti comportamenti:

- gli autisti dei mezzi di trasporto (es. trasporto di carburanti destinati ai depositi/cisterne interne aziendali, di forniture di materiali per officine interne ed uffici, portalettere ...ecc.) dovranno attenersi al rigoroso rispetto della distanza interpersonale di un metro e ottanta per l'approntamento delle attività di scarico e rimanere a bordo dei propri mezzi nei tempi di attesa. In nessun caso potranno accedere agli uffici;
- i fornitori di cui sia necessario l'ingresso nei locali aziendali (imprese di pulizie, manutenzione, clienti, ecc.) dovranno sottostare a tutte le regole aziendali valide per il personale dipendente, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 3;
- i fornitori potranno utilizzare solo i servizi igienici dedicati laddove presenti (sono stati installati appositi bagni chimici), oggetto di igienizzazione giornaliera. È vietato l'utilizzo di servizi igienici riservati ai lavoratori dell'azienda.


In caso di appalti da eseguirsi nei locali e/o pertinenze aziendali, l'azienda consegnerà o trasmetterà copia del presente protocollo all'impresa appaltatrice che assumerà contrattualmente l'impegno a renderne preventivamente edotti i lavoratori addetti all'appalto. L'azienda deve vigilare affinché i lavoratori della stessa impresa appaltatrice o delle imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del presente Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni contenute anche nei verbali di cooperazione/appendici ai DUVRI già emanati in precedenza nelle forme consuete.

Ogni settore dovrà ridurre al minimo indispensabile il ricorso ai fornitori esterni ricorrendo ad essi solo per motivazioni irrinviabili. Nei rimanenti casi, nell'ambito dei rapporti in essere in tema di analisi delle interferenze e della valutazione del rischio conseguente è richiesto a chiunque l'uso di DPI per il rischio biologico (mascherina di protezione almeno chirurgica) durante tutta la permanenza all'interno dei siti aziendali.

Il settore Servizio Prevenzione e Protezione aziendale è incaricato di comunicare tramite l'aggiornamento del DUVRI, oppure tramite un verbale di cooperazione le suddette attività prevenzionistiche di anticontagio.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

La merce che arriva dall'esterno (anche da corriere incaricato da CTT nord) e presso qualsiasi magazzino aziendale dovrà essere ritirata seguendo l'Istruzione Operativa IO0002 della PQG49 rev 2.

5. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA


Le operazioni di sanificazione sono svolte dall'azienda nel rispetto delle disposizioni previste dalle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, in particolare l'Azienda garantisce:

- La sanificazione dei locali avviene con cadenza giornaliera a valle delle operazioni di pulizia dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (incluse tastiere, schermi touch, mouse, ecc.) e delle aree comuni e di svago, nonché di tutte le superficie oggetti/attrezzature esposte al contatto con maggiore frequenza. In caso di attrezzature/oggetti/postazioni comuni a più soggetti esse andranno igienizzate a cura di chi le utilizza facendo uso del kit assegnato (comprendente 1 spruzzino contenente soluzione idroalcolica, un rotolo carta tipo scottex, un paio di guanti monouso e una confezione personale di gel idroalcolico).
- La pulizia e sanificazione dei mezzi di trasporto avviene almeno una volta al giorno nel rispetto delle disposizioni previste dalle specifiche circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. In caso di cambio del conducente nel corso di un servizio, il subentrante effettua la disinfezione del volante, della leva del cambio, della cintura di sicurezza, del sedile e di tutte le altre parti esposte a contatto nella zona del posto guida ivi comprese le maniglie di accesso alla stessa e dei tasti, leve di comando/regolazione/segnalazione.
- In caso di mezzi dati disponibili dall'officina nel corso della giornata essi saranno puliti e sanificati anche se la sera prima era stata effettuata analoga operazione.
- Gli operatori dell'officina/carrozzeria/apparati che intervengono su parti interne o esterne del bus dovranno sanificare la zona di intervento preventivamente all'attività tecnica da compiersi utilizzando lo specifico erogatore contenente soluzione idroalcolica.

La pulizia e la sanificazione riguarda tutte le parti frequentate dai viaggiatori, lavoratori, clienti, fornitori e/o altri visitatori. Le procedure di igienizzazione vengono effettuate anche per biglietterie e sale di attesa, ove presenti. Vedi [l'Istruzione Operativa IO08 PQG40 del 27 maggio 2020 \(rev. 2\)](#)

Per quanto attiene alla sanificazione degli impianti di climatizzazione degli ambienti di lavoro, se mantenuti in funzione, sono oggetto di pulizia e sanificazione periodica secondo normativa vigente, tramite utilizzo di prodotti di sanificazione previsti e certificati contro il covid 19 e le relative operazioni sono svolte da ditte autorizzate ad eseguire tali tipi di intervento. Devono essere inoltre eliminati eventuali ricircoli dell'aria negli impianti centralizzati.

L'azienda mette a disposizione come già detto del personale quanto necessario al fine di garantire, ad ogni cambio turno intermedio alle operazioni giornaliere di sanificazione, adeguata disinfezione delle parti di dispositivi e apparecchiature/attrezzature con le quali gli addetti vengono a contatto ivi compresa la sanificazione delle mani sia prima che dopo la fruizione di servizi a comune.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

Nel caso di presenza di una persona con sospetta infezione da COVID-19 all'interno dei locali aziendali o dei mezzi, si procede nel più breve tempo alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni delle circolari n. 5443 del 22 febbraio 2020 e n. 17644 del 22 maggio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Tutti i locali aziendali e i bus, dovranno essere oggetto di opportuna ventilazione garantendo un corretto numero di ricambi di aria come detto in premessa. È necessario procedere a detta operazione anche per i locali, in modo frequente nel corso della giornata.


Per i casi in cui si verifica la presenza di un caso covid 19 anche se solo sospetto si attiva quanto indicato in apposito ODS (119 del 19 marzo 2020):

Nell'ambito della prevenzione e delle misure di contenimento dell'emergenza COVID 19, tenuto conto di quanto disposto dai DPCM e di quanto condiviso a livello di Confederazioni tra Governo e Parti Sociali nel "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020 e dal successivo aggiornamento del 24 aprile 2020 durante lo svolgimento del servizio o comunque anche in altro ambito aziendale vi fosse il sospetto/presenza di soggetto affetto da Covid-19 l'operatore dovrà comportarsi come segue:

A bordo degli autobus

- 1) L'Operatore di Esercizio deve segnalare alla Centrale Operativa in modo occulto laddove possibile, utilizzando tasto di allarme sistema AVM, tale situazione al fine di non infondere allarmismo/comportamenti degenerativi.
- 2) L'Operatore di Esercizio arresterà il mezzo in sicurezza prima possibile, allontanandosi poi dallo stesso dando avviso agli eventuali passeggeri di seguirlo in zona sicura in attesa dei mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine, se necessarie, che la Centrale Operativa dovrà nel contempo attivare.
- 3) Terminata la fase dell'intervento delle Autorità dette, il mezzo deve essere chiuso e l'operatore dovrà conservare le chiavi e raccordarsi con la centrale operativa. Nel compiere la chiusura del bus l'Operatore di Esercizio non dovrà assolutamente/impegnare la porzione dello stesso interessata all'evento. Qualora detta zona fosse quella intorno al posto guida o il posto guida stesso, il bus potrà essere lasciato anche aperto, qualora le operazioni di chiusura, comportino l'accesso all'interno del bus e quindi all'area critica.
- 4) La Centrale Operativa dovrà allertare la ditta specializzata per l'intervento di sanificazione su strada e dovrà organizzare, trascorsi i tempi necessari all'aerazione (almeno 30 minuti prima della risalita del personale a bordo), il trasporto del bus nel deposito di appartenenza.
- 5) L'addetto della Centrale Operativa dovrà emettere rapporto di servizio sull'accaduto e trasmettere lo stesso al proprio responsabile e al settore Patrimonio Ambiente e Sicurezza che curerà la parte amministrativa.
- 6) In tale deposito il bus sarà sottoposto a pulizia e sanificazione secondo procedura in atto.
- 7) L'Operatore di Esercizio dovrà sottoscrivere specifico rapporto sull'accaduto (usando l'allegato 1 all'OdS 119/2020 detto).

L'addetto della Centrale Operativa o suo delegato dovrà sospendere cautelativamente l'Operatore di Esercizio coinvolto dal lavoro e comunicare al servizio COVID-19 al numero 050 954444 quanto accaduto. Ciò esclusivamente solo qualora l'Operatore di Esercizio coinvolto dichiarerà che lo stesso si è

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

avvicinato a una distanza pari o inferiore a due metri al soggetto oppure è venuto a contatto con le secrezioni del soggetto interessato, ovvero ha avuto un contatto stretto nel vero senso del termine. Diversamente l'Operatore di Esercizio potrà continuare a svolgere l'attività lavorativa.

Nei locali aziendali

- 1) Chiunque, presente in azienda, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio Responsabile che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. Il Responsabile dovrà avvertire immediatamente le Autorità sanitarie competenti e telefonare al servizio COVID-19 componendo numero 050954444. Il responsabile dovrà far intervenire ditta specializzata per la sanificazione vigilando a distanza affinché nessun'altro possa accedere al luogo dove si è verificata la problematica e comunque in tutte quelle zone individuate assieme all'Autorità sanitaria.
- 2) Il Responsabile aziendale è tenuto a collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere a chi ha intrattenuto contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
- 3) Il Responsabile aziendale dovrà emettere rapporto di servizio sull'accaduto e trasmettere lo stesso al proprio superiore e al settore Patrimonio Ambiente e Sicurezza che curerà la parte amministrativa ed eventuali altre occorrenze disposte dall'Autorità sanitaria.


Il personale tutto dovrà adottare ogni cautela e ogni precauzione al fine di evitare discussioni o alterchi/altre situazioni degenerative che possano comportare l'avvicinamento o addirittura il contatto fra le persone.

6. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Prima di accedere in azienda ognuno deve igienizzarsi le mani e ripetere tale operazione frequentemente durante tutta la giornata facendo uso dei servizi igienici ove è messa a disposizione dei lavoratori l'acqua e il sapone oppure, in mancanza di essi, occorre utilizzare il gel idroalcolico messo a disposizione.

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel per le mani, con l'invito a un frequente uso da parte di tutti gli operatori. Nei casi previsti l'Azienda provvede a installare dispenser anche ad uso dei passeggeri sia presso le autostazioni che a bordo dei mezzi di trasporto.

L'azienda ha messo a disposizione degli operatori di esercizio apposito kit come detto sopra, presso punti e orari prestabiliti con Ordine di servizio, al fine di garantire pulizia/disinfezione del posto guida ad ogni cambio turno, oltreché adeguata igienizzazione delle mani per mezzo di apposita confezione personale di gel idroalcolico.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Le mascherine sono dispositivi di protezione individuale, da utilizzare in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Il D.L. 18/2020, all'art. 16, indica le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.

Qualora l'attività imponga di lavorare a distanza interpersonale inferiore al metro e ottanta negli ambienti di lavoro e a bordo dei mezzi di trasporto, e non siano possibili ulteriori soluzioni organizzative è, in ogni caso, previsto l'uso delle mascherine di protezione, ovvero:

- mascherina chirurgica negli ambienti di lavoro per distanze inferiori al metro e ottanta oppure nei mezzi di trasporto al di là della distanza interpersonale;
- mascherina di protezione tipo FFP2 per gli ambienti di lavoro se previsto per altre lavorazioni oppure nei mezzi di trasporto assieme ai guanti monouso per tutti coloro che a bordo del mezzo che non possono rispettare la distanza interpersonale di un metro dalle altre persone.
- E' possibile anche l'uso di altri specifici dpi, a seconda dell'andamento dei contagi, tipo guanti, occhiali, tute, ecc..
- Per chi maneggia documenti e tessere personali di terzi, denaro è tenuto a indossare oltreché i dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti, anche i guanti monouso.


Per i mezzi di trasporto monoporta, dove la distanza tra l'autista e i passeggeri è inferiore al metro, si è provveduto all'interposizione tra il posto guida e il resto del veicolo di uno schermo di protezione in apposito materiale trasparente ammesso dal MIT. Anche in tal caso chiunque a bordo del bus deve indossare comunque correttamente la mascherina chirurgica di protezione coprendo naso e bocca.

Per quanto riguarda il personale viaggiante, l'azienda adotta tutti i possibili accorgimenti finalizzati al distanziamento di almeno un metro del posto di guida dai passeggeri, oltre a mettere a disposizione le mascherine di protezione che il personale è tenuto a indossare per tutta la durata del servizio di trasporto, anche nei tratti di fuori servizio. In questo senso, nei mezzi e ove possibile, è consentita la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale e dalla porta posteriore: gli utenti, comunque, dovranno garantire idonei tempi di attesa sia durante la fase di discesa mantenendo ove possibile il corretto distanziamento, sia durante la fase di salita a bordo evitando assembramenti a terra e lasciando uno spazio sufficiente atto a rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra chi scende e chi sta per salire sul bus.

Laddove possibile, come i mezzi dotati di tre porte ordinarie di salita, occorre fissare una porta per la salita e l'altra per la discesa e rendere operativo ciò con avvisi anche se provvisori sulle porte stesse sia all'interno che all'esterno garantendo a bordo, laddove possibile un flusso diretto in unico senso.

Per il personale viaggiante per il quale la distanza di un metro dall'utenza non sia possibile e non vi siano schermi di protezione frapposti, è previsto l'utilizzo di appositi dispositivi di protezione individuale (maschere tipo FFP2 o equipollenti).

Allo scopo di evitare un affollamento superiore a quello deciso dal legislatore è apposta sulla portiera del mezzo di trasporto apposita informativa che indica la capienza del mezzo evidenziando i posti a sedere e in piedi disponibili.

 <i>Documento</i>	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Data</i> 14/10/2020	<i>Revisione</i> 3

I passeggeri dovranno comunque accedere alle aree di fermata e al bus avendo seco la mascherina di protezione e indossarla correttamente coprendo naso e bocca e rispettare le distanze interpersonali di almeno un metro.

È fatto obbligo a chiunque di indossare la mascherina di protezione sui mezzi di trasporto.

Non sono ammesse in surroga le visiere o le visiere inverse che non consentano l'aderenza al volto del sistema di protezione. All'aperto, ricorre tale obbligo solo quando le condizioni del luogo e della relativa frequentazione non consentano l'isolamento necessario, mentre al chiuso, vi è l'obbligo di indossare la mascherina coprendo naso e bocca e aderente al volto, oltre che negli spazi comuni, anche presso la postazione di lavoro ad esclusione degli addetti che occupano da soli un locale (quando esso è contornato da pareti vere e proprie e da porte da tenere chiuse).

È ammesso solo per il docente la possibilità di togliersi la mascherina e indossare la sola visiera trasparente solo durante la docenza e se la distanza relativa dalle persone più vicine, tutte dotate di mascherina indossata, è superiore a due metri.

Gli operatori che hanno contatto con il pubblico in servizio presso le biglietterie o presso gli URP aziendali, oltre a indossare la mascherina di protezione e i guanti monouso, dovranno essere protetti da schermi trasparenti al fine di ridurre il rischio di contagio.

8. GESTIONE SPAZI COMUNI


L'accesso agli spazi comuni (sale relax, refettori, spogliatoi..) è contingentato in modo da assicurare il distanziamento di un metro e ottanta e in essi di norma vi è la presenza di dispenser di gel idroalcolico. In ogni locale è buona regola garantire la ventilazione continua (specie negli spogliatoi) e quindi il ricambio d'aria.

I lavoratori che condividono spazi comuni devono indossare una mascherina chirurgica. Per quanto concerne la pulizia e sanificazione si fa rinvio a quanto previsto al precedente punto 5.

In ogni refettorio laddove presente, l'accesso sarà contingentato e sarà possibile solo consumare alimenti confezionati da casa utilizzando stoviglie e posate portate da casa sempre sanificando prima e dopo la consumazione del pasto la postazione occupata. Occorre evitare di porsi in posizione frontale rispetto ad altro fruitore.

Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi (ad esempio i locali spogliatoi degli operatori di esercizio laddove presenti), è consentito l'accesso contingentato limitatamente all'uso del bagno al fine di ridurre le occasioni di contatto tra i lavoratori. Nei casi in cui è invece obbligatorio l'uso dello spogliatoio, è stata attuata la riduzione al minimo dei contatti tramite capienze ridotte e, laddove possibile, rimodulazione dei turni di lavoro in modo da limitare i contatti.

Nel caso di spazi comuni delimitati non da pareti cieche, bensì da librerie/affini dovrà essere messo in atto, preventivamente all'occupazione delle postazioni di lavoro adiacenti, una chiusura di eventuali spazi aperti con innalzamento di barriera, non necessariamente trasparente, fino ad almeno due metri di altezza.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

9. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE


Nel rispetto delle previsioni e delle prerogative stabilite dal CCNL l'azienda potrà:

- In relazione all'andamento dei contagi, disporre la chiusura di tutti i reparti non operativi o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- rimodulare i livelli produttivi, previa autorizzazione delle competenti autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto di persone;
- stabilire, ove necessario, una diversa organizzazione del lavoro dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- è possibile modulare il ricorso allo smart working a seconda dell'andamento dei contagi e per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza;
- utilizzare gli ammortizzatori sociali disponibili ai sensi del D.L. n. 18/2020 o eventuali s.m.i. in raccordo agli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro anche utilizzando i permessi e periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
- nel caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, valutare la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale o settori omogenei, se del caso anche con opportune rotazioni;
- in caso di autorizzazione dei competenti uffici della Regione o del MIT, sospendere il controllo dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. In mancanza di autorizzazione è consentito il controllo a bordo dei titoli proteggendo come detto al punto 7, adeguatamente i lavoratori tramite l'uso di mascherina FFP2 e guanti monouso con la disposizione di scendere dal veicolo appena terminate le operazioni di controllo;
- sospendere l'attività di bigliettazione a bordo dei mezzi da parte degli autisti;

Il controllo e la verifica dei biglietti in possesso degli utenti può essere effettuato anche a terra presso le fermate e nelle autostazioni.

Il lavoro a distanza continua a essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

È necessario il rispetto del distanziamento interpersonale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati a esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente saranno trovate soluzioni innovative come, ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro oppure interponendo tra le postazioni, idonei schermi di protezione.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

Per il personale tecnico, laddove possibile, si conferma l'estensione delle turnazioni sfalsate in termini di orario in modo tale da evitare sovrapposizioni di persone appartenenti alle due squadre così da mantenerle separate.

In caso che per ragioni di operatività tecnica si deve autorizzare un cambio turno fra operatori di due diversi gruppi di lavoro entrambi dovranno indossare la mascherina di protezione per tutta la durata del turno al di là delle casistiche di obbligatorietà sopra richiamate.

10. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si potranno favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dagli impianti.

Dove è possibile si dedica una porta di entrata e una porta di uscita dagli spazi comuni e si garantisce la presenza di dispenser con gel idroalcolico opportunamente segnalati.

Ogni responsabile dei vari comparti aziendali dovrà continuare a studiare ulteriori forme per lo sfalsamento delle turnificazioni, laddove possibile, in modo da evitare/ridurre al minimo le sovrapposizioni.

L'azienda rende edotto il personale inserendo appositi avvisi all'ingresso di ogni spazio comune riportandovi la massima capienza ridotta dei locali e l'invito ad evitare assembramenti anche fuori dal locale indicando il corretto modo di permanenza.


11. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Sono limitati gli spostamenti all'interno del sito aziendale e tra siti aziendali al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal proprio referente e dal servizio Prevenzione e Protezione.

Sono vietate le riunioni in presenza. Esse sono consentite solamente se necessarie e urgenti, ove non fosse possibile il collegamento a distanza. Inoltre, dovrà essere ridotta al minimo il numero dei partecipanti e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

È consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee previste al fine di prevenire e ridurre il rischio di contagio,;

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo, l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso).

Ognuno, durante lo svolgimento di tutti i propri compiti lavorativi, è tenuto a rendere al minimo indispensabile gli spostamenti sia all'interno del proprio comparto produttivo, sia fra i diversi reparti e le varie sedi aziendali. Occorre quindi che ognuno metta in campo ogni accorgimento per diminuire al minimo indispensabile i contatti interpersonali diretti da attuare. Nei pochi casi rimasti, giustificati da improrogabili esigenze finalizzate alla garanzia del servizio, si dovrà rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e ottanta dalle altre persone. È necessario quindi utilizzare altri sistemi di comunicazione (PC, telefono cellulare, Whatsapp, ...).

12. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

La persona presente in azienda che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al proprio preposto che provvederà ad avvertire l'ufficio del personale. Nel contempo si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie e, nel periodo dell'indagine, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il luogo di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Il lavoratore/personale di ditta terza al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Nel caso un passeggero manifesti, a bordo dell'autobus, sintomi riconducibili all'infezione per il Covid-19, il personale viaggiante dovrà arrestare il mezzo e farlo evacuare da tutte le persone presenti lasciando la persona che presenta i sintomi da covid sola all'interno del mezzo di trasporto. Il personale in servizio dovrà avvisare il COU per il seguito previsto e riportato già al punto 5.


13. SORVEGLIANZASANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

Sono privilegiate le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non deve essere interrotta.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro e con gli incaricati aziendali del Servizio Prevenzione e Protezione. Il Medico Competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, provvedendo alla loro tutela nel rispetto della Privacy.

Il Medico Competente applicherà le indicazioni delle Autorità sanitarie. Il Medico Competente, in considerazione del proprio ruolo nella Valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

	Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e sui mezzi di trasporto	
	<i>Documento</i>	<i>Data 14/10/2020</i>

È raccomandabile che il Medico Competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 e che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età e a stati di comorbilità associati.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione Territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità.

Tale visita di rientro è dovuta anche nel caso di assenze inferiori ai 60 gg in caso di positività al COVID 19 e solo se il lavoratore, per tale positività, ha fatto registrare il ricovero ospedaliero.

La recente Circolare del Ministero della Salute del 4 settembre 2020, in tema di riconoscimento dello stato di fragilità, ha puntualizzato che ogni lavoratore ha il diritto di richiedere al Medico Competente per il tramite del Datore di lavoro, la visita medica per esporre il proprio stato di salute e avere il giudizio medico sul proprio stato di fragilità.

14. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo è soggetto a periodica verifica al fine di valutarne l'applicazione e l'eventuale adeguamento delle relative regole.

È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Il Comitato opera al fine di valutare l'applicazione e la verifica delle regole del presente protocollo.

Il Comitato aziendale è formato dalle seguenti persone:

- Responsabile Risorse Umane: Dott. Mirko Bertolucci
- Direttore d'Esercizio: Ing. Massimiliano Palloni
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Valerio Orzalesi
- Addetta Servizio Prevenzione e Protezione: Ing. Gloria Selim
- Per le Rappresentanti Sindacali:
 - Sig. Paride Antonelli
 - Sig. Nicola Da San Martino
 - Sig. Piero Bergamini
 - Sig. Lorenzo Fancelli
 - Sig. Cipriano Paolinelli

Il Datore di Lavoro

Dott. Alberto Banci

Pisa, 14 ottobre 2020

**Documento firmato digitalmente e conservato in conformita'
e nel rispetto della normativa vigente in materia.
Il presente documento e' una copia elettronica del documento originale
depositato presso gli archivi della Societa'.**

33-7E-AA-EE-8E-93-D5-45-D8-5D-F5-90-36-B1-96-5A-2C-66-03-C4

CADES 1 di 1 del 14/10/2020 19:52:02

Soggetto: Alberto Banci BNCLRT60E30G999L

Validità certificato dal 07/01/2019 18:10:37 al 07/01/2022 18:10:37

Rilasciato da Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., IT con S.N. 4996 0313 01AB CAAD